

DECRETO N. 012/2002 del Ministero delle Attività Produttive

**DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art.8 che disciplina l'attività di produzione di energia elettrica;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ed in particolare l'art.17;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'industria, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali esistenti e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTO il D.P.R. 11 febbraio 1998, n.53 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 23 marzo 1998 - concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'art.20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO l'articolo 6, commi da due a nove, della legge 8 luglio 1986, n.349, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377, che regola la pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni, ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372, concernente l'attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il decreto del 17 luglio 2000 concernente la concessione alla "Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A." delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;

VISTO il D.L. 7 febbraio 2002, n.7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni con la legge del 9 aprile 2002, n.55;

VISTA l'istanza pervenuta in data 8 novembre 1999 e successive integrazioni, con la quale la SITEL Sviluppo Impianti Termoelettrici S.p.A. - con sede in Sesto San Giovanni (MI), Viale Italia, 592, cod.fisc. 02196960963 - ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato, della potenza elettrica di circa 780 MW e della potenza termica immessa con il combustibile di circa 1.340 MW, alimentata a gas naturale, da ubicare nel Comune di Orta di Atella (CE);

VISTO l'esito della verifica della procedura di VIA in ordine al progetto proposto da SITEL S.p.A., formalizzato con la favorevole pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/7126 del 10 maggio 2002;

VISTA la nota di questa Amministrazione in data 28 maggio 2002, n.209148, con la quale è stato chiesto il parere delle Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art.3 del DPR n.53198, nonché al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. il parere di merito alla realizzazione dell'iniziativa, ai sensi dell'art.7, comma 1 punto e), del decreto 17 luglio 2000;

VISTE altresì le comunicazioni di questa Amministrazione in data 25 giugno 2002, n.211263 e n.211265, con le quali sono stati informati rispettivamente i Dicasteri dell'Interno e della Difesa;

VISTO il parere favorevole del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. inviato con nota n.GRTN/P2002005244 dell'11 giugno 2002;

VISTA la nota del 15 aprile 2002 con la quale il proponente ha dichiarato, ai sensi del comma 4, art.1 del D.L. 7 febbraio 2002, n.7, di volersi avvalere delle normative precedenti all'entrata in vigore del decreto citato;

VISTA la lettera del 25 luglio 2002 con la quale la SITEL S.p.A. ha accettato le prescrizioni del Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale suddetto, nonché ha comunicato i tempi relativi all'entrata in esercizio dell'impianto;

VISTI i pareri favorevoli trasmessi dal Comune di Orta di Atella, dalla Regione Campania nonché dai Dicasteri della Salute e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, rispettivamente con nota n.99/Gab del 10 luglio 2001, con decreto dirigenziale della Giunta Regionale n. 1302 del 15 luglio 2002, con nota n.400-VIII/8.7/2943 del 29 luglio 2002 e con nota n.3445/2002/SIAR del 25 luglio 2002, previa osservanza delle prescrizioni ed indicazioni in essi riportate;

TENUTO CONTO che nessuna osservazione è pervenuta dagli altri soggetti e Amministrazioni informati dell'iniziativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Art. 1

La SITEL Sviluppo Impianti Termoelettrici S.p.A. - con sede in Sesto San Giovanni (MI), viale Italia, 592, cod.fisc. 02196960963 - è autorizzata, ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato, della potenza elettrica di circa 780 MW e della potenza termica immessa con il combustibile di circa 1.340 MW, alimentata a gas naturale, e da ubicare nel Comune di Orta di Atella (CE).

Art. 2

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) L'impresa, per il turbogas, è tenuta a rispettare, per ogni condizione di esercizio, escluse le fasi di avviamento ed arresto, i seguenti valori limite alle emissioni, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi anidri pari al 15%:

NOx (espressi come NO²) 50 mg/Nm³

CO (monossido di carbonio) 30 Mg/NM³

Per l'eventuale caldaia ausiliaria - se utilizzata in circostanza diverse dall'avviamento-spegnimento-raffreddamento-messa in sicurezza delle sezioni termoelettriche, da condizioni di emergenza nonché dalle prove periodiche di affidabilità si devono rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi anidri pari al 3%:

NOx (espressi come NO²) 150 mg/Nm³

CO (monossido di carbonio) 100 mg/Nm³

L'impianto verrà alimentato esclusivamente a gas naturale;

2) I limiti di emissione di cui al punto 1) si intendono rispettati se la media delle concentrazioni rilevate nell'arco di un'ora è inferiore o uguale al limite stesso. Per il periodo di collaudo e avviamento della durata di sei mesi, decorrente dalla data indicata nella comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2, del DPR 203/88, i predetti limiti sono da riferire ad una media giornaliera;

3) Per le altre sostanze inquinanti, in assenza del decreto di cui all'art.3, comma 2) del D.R.R. 203188, relativo ai nuovi impianti, si applicano quali valori limite di emissione i valori minimi riportati nel DM 12 luglio 1990, pubblicato nella G.U. n.176/90 - S.O. n.51;

4) L'impresa effettua le misurazioni in continuo delle concentrazioni delle emissioni di monossido di carbonio (CO), di ossidi di azoto (espressi come NO₂), del tenore volumetrico di ossigeno (O₂) nonché il monitoraggio dei valori della temperatura, della pressione, dell'umidità e della portata volumetrica

dell'effluente gassoso. Le apparecchiature relative devono essere esercite, verificate e calibrate a intervalli regolari ,secondo le modalità previste dal DIVI 21 dicembre 1995 e successive modificazioni;

5) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), del D.P.R. 203/88;

6) L'impianto deve essere predisposto per consentire alle Autorità competenti il controllo periodico delle emissioni nonché per i controlli di cui all'art.7, comma 5, del D.P.R. 203/88;

7) L'esercente, con almeno un anticipo di dodici mesi rispetto alla data di entrata in esercizio dell'impianto, nel quadro di un progetto generale da concordarsi con l'ARPAC e gli Enti locali di controllo, provvede all'installazione ed alla gestione di almeno due stazioni di rilevamento degli NOx, di cui una anche meteo, nei punti teorici di massima ricaduta, che dovranno essere spostate in seguito alla messa in esercizio dell'impianto nei punti effettivi di massima ricaduta;

8) L'esercente entro cinque anni di esercizio della centrale presenta ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Campania una proposta tecnico-economica di possibile adeguamento dell'impianto alle migliori tecnologie disponibili a quella data, al fine di ridurre ulteriormente le emissioni di NOx, e CO;

9) L'esercente è tenuto a produrre annualmente una dichiarazione ambientale, relativa al sito in oggetto, convalidata da Auditor accreditato, che risponda ai criteri. Emas (Eco Management and Audit Scheme) di cui al regolamento CEE 761/2001 del 19 marzo 2001;

10) Per quanto non contemplato nei punti precedenti, l'esercente è altresì tenuto ad ottemperare alle prescrizioni formulate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la VIA con la pronuncia di compatibilità ambientale DECIN7126 del 10 maggio 2002, nonché dalla Giunta Regionale della Campania Settore ecologia di Caserta con il decreto dirigenziale n. 1302 del 15 luglio 2002;

11) L'esercente predispone il progetto esecutivo dell'iniziativa anche ai fini, dell'ottenimento del prescritto certificato di prevenzione incendi nonché, in fase realizzativa, munisce della prescritta segnalazione diurna e notturna le strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possono interferire con la sicurezza del volo a bassa quota.

Art. 3

I lavori di realizzazione dell'impianto a ciclo combinato hanno inizio entro il primo semestre dell'anno 2003 e terminano entro il primo semestre dell'anno 2005.

L'impianto deve essere in esercizio entro il 1° luglio 2005; l'impresa ne invierà preventiva informativa ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Campania, alla Provincia di Caserta e al Comune di Orta di Atella.

Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88.

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, l'impresa deve trasmettere al Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa al Dicastero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Dicastero della Salute nonché alla Regione Campania, alla Provincia di Caserta e al Comune di Orta di Atella.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente decreto.

29 luglio 2002

Il Direttore Generale
Tullio Maria Fanelli